



CITTÀ DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Atto N. 446

Seduta del 16.11.2022

OGGETTO: APPLICAZIONI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE
AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 689/81.

L'anno duemilaventidue il giorno Sedici del mese di Novembre alle ore 11,30, in Vittoria e nell'Ufficio comunale, si è riunita la Giunta Comunale e con l'intervento dei Signori:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
Sindaco: On. Francesco Aiello	x	
Vice Sindaco: Dott. Filippo Foresti	x	
Ass.re: Avv. Francesca Corbino		x
Ass.re: Avv. Giuseppe Fiorellini	x	
Ass.re: Sig. Cesare Campailla		x
Ass.re: Sig. Giuseppe Nicastro	x	
Ass.re: Avv. Anastasia Licitra	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale, Dott. ssa Anna Maria Carugno

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Parere Regolarità Tecnica	
VISTA la presente proposta di Deliberazione	
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE	In ordine alla regolarità tecnica.
Si attesta/ non si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa	
Vittoria, 13.11.2022	Il Delegato di funzioni (D.D. 2351 del 25/10/2022) F.to Comm.rio Pina Angela Rozza
Parere Regolarità Contabile	
VISTA la proposta di Deliberazione	
ESPRIME PARERE	in ordine alla regolarità contabile.
L'importo della spesa di €. _____ è imputata al _____	
VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria	
Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente	
Vittoria, 16.11.2022	Il Dirigente F.to Dott. A. Basile
Spazio riservato al Segretario Generale	
Vittoria,	Il Segretario Generale

DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che nel territorio comunale avviene in maniera diffusa la commissione di illeciti amministrativi per i quali l'Ordinamento vigente prevede l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro. Trattasi di infrazioni che nei casi più gravi, ledono in maniera significativa alcuni valori tutelati dai precetti normativi violati e ritenuti particolarmente rilevanti e prioritari da questa Amministrazione Comunale, come a titolo esemplificativo, la tutela dell'ambiente e l'igiene del territorio.

CONSIDERATO che la sanzione pecuniaria amministrativa si rivela spesso inidonea a raggiungere le funzioni sue proprie di prevenzione, di repressione e contestuale rieducazione, poiché la sua inottemperanza, consistente nel mancato pagamento della somma di denaro imposta al trasgressore e all'obbligato in solido, non è adeguatamente e immediatamente perseguita dalla legge, stante il fatto che le procedure esecutive sono lente e dall'esito talvolta incerto.

RITENUTO pertanto doversi aggravare le conseguenze giuridiche a carico dei trasgressori e/o obbligati in solido che non abbiano estinto la sanzione entro i termini di legge e ai quali ne sia stato ingiunto infruttuosamente il pagamento con titolo esecutivo, secondo le procedure previste dalla legge 689/81, ciò al fine di potenziarne l'efficacia deterrente, rendendola più incisiva e garantendone l'effettività e concretezza.

VISTI

- L'art. 16 della L. 689/81, che disciplina le modalità di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione;
- L'art. 17 della L. 689/81, il quale stabilisce che, qualora non sia stato effettuato entro i termini il pagamento in misura ridotta, l'organo accertatore deve presentare rapporto all'Autorità competente, da individuarsi con i criteri stabiliti dalla norma;
- L'art. 18 della L. 689/81, che prevede l'adozione dell'Ordinanza Ingiunzione di pagamento, quale titolo esecutivo nei confronti dell'autore della violazione e di coloro che vi sono obbligati solidalmente.

RITENUTO che l'insieme delle norme sopra citate attribuisca all'Autorità Competente il potere di adottare un titolo esecutivo, da individuarsi nella Ordinanza Ingiunzione di pagamento, nei confronti dei trasgressori e/o obbligati in solido che non abbia estinto la violazione mediante il pagamento in misura ridotta.

VISTO l'art. 20 della L. 689/81, il quale stabilisce che l'Autorità amministrativa, con l'Ordinanza ingiunzione, può disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e deve disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

RITENUTO che, al fine di rendere più incisiva la sanzione amministrativa e garantire l'effettività della sua duplice funzione, sia preventiva/rieducativa che repressiva, occorra aggravare le conseguenze giuridiche a carico dei trasgressori e/o obbligati in solido che non la abbiano estinto entro i termini di legge e ai quali ne sia stato ingiunto infruttuosamente il pagamento con titolo esecutivo, disponendo la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commetterla, ogni qualvolta la sanzione scaturisca dalla violazione di norme giuridiche che tutelano l'ambiente o l'igiene pubblica, stante gli effetti nocivi per la salute delle persone e per la salubrità del territorio, e altresì nei casi di reiterata applicazione di altre tipologie di sanzioni non estinte mediante pagamento in misura ridotta o mediante versamento delle somme intimate con ordinanza ingiunzione.

RITENUTO che tra le cose da sottoporre a confisca, ai sensi dal capoverso precedente, debbano ricomprendersi sia quelle materialmente utilizzate per la commissione dell'illecito o comunque destinate a tal fine, sia quelle impiegate per occultarne le prove o agevolarne la commissione, come, ad esempio, i veicoli impiegati per il trasporto di rifiuti di qualsiasi tipologia, il cui abbandono incontrollato costituisce violazione amministrativa, fermi restando ovviamente gli eventuali profili ed effetti penali previsti per legge.

VISTO l'O.R.EE.LL. pubblicato sul supplemento ordinario alla GURS n. 20 del 9 maggio 2008;

VISTA La Legge n. 241/1990, nelle parti applicabili all'ordinamento amministrativo regionale;

VISTA la L.R. 15/03/1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 142/90, come recepita dalla L.R. n. 48/91, nonché l'art. 12 della L. R. n. 30/2000;

VISTE le LL. RR. nn. 44/91, 7/92, 26/93 e 30/2000;

VISTO il piano triennale di prevenzione della corruzione 2022/2024;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente CCNL comparto EE. LL.

PROPONE

1. Dare mandato agli organi gestionali dell'Ente affinché, in qualità di Autorità competenti all'adozione delle Ordinanze Ingiunzioni ai sensi della L. 689/81 (da emettersi qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta), dispongano con tali provvedimenti la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, da eseguirsi nei confronti delle persone cui è ingiunto il pagamento e che non abbiano pagato alla scadenza le somme loro intimate, salvi gli esiti e gli effetti di eventuali opposizioni avanzate in sede amministrativa o giudiziaria.

2. Tra le cose da sottoporre a confisca, ai sensi del comma precedente, vanno ricomprese sia quelle materialmente utilizzate per la commissione dell'illecito o comunque destinate a tal fine, sia quelle impiegate per occultarne le prove o agevolarne la commissione, come, ad esempio, i veicoli impiegati per il trasporto di rifiuti di qualsiasi tipologia, il cui abbandono incontrollato costituisce violazione amministrativa, fermi restando ovviamente gli eventuali profili ed effetti penali previsti per legge.

3. Per effetto del presente provvedimento, il Comando della Polizia Municipale, preposto all'accertamento delle violazioni amministrative, potrà sottoporre a sequestro cautelare le cose che possono formare oggetto di confisca e trascrivere il provvedimento negli appositi registri, ai sensi dell'articolo 13 della L. 689/81, purché per tali violazioni il Comune di Vittoria, attraverso i propri organi amministrativi, sia competente all'adozione dell'Ordinanza Ingiunzione quale titolo esecutivo.

4. I procedimenti di sequestro e confisca previsti dal presente provvedimento saranno attuati secondo le norme del DPR 571/82 e di ogni altra norma di legge vigente in materia. I beni confiscati saranno alienati, assegnati o devoluti a soggetti pubblici secondo le vigenti norme in materia, da parte del competente Ufficio Patrimonio dell'Ente.

5. Il presente provvedimento si applica a tutte quelle sanzioni che scaturiscono dalla violazione di norme giuridiche e di provvedimenti amministrativi che tutelano l'Ambiente o l'Igiene del territorio. Per le altre sanzioni, troverà applicazione alla terza violazione, definitivamente accertata e non estinta spontaneamente mediante pagamento in misura ridotta o mediante versamento delle somme intimate con ordinanza ingiunzione.

Il Delegato di funzioni

(D.D. 2351 del 25/10/2022)

F.to Comm.rio Pina Angela Rozza

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DELIBERA

Approvare sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di deliberazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto di immediata eseguibilità ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R. 44/91 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

IL SINDACO
F.to On. Prof. Francesco Aiello

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Dott. Filippo Foresti
Carugno

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Anna Maria

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 18.11.2022

Al 02.12.2022 registrata al n. Reg. pubblicazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 18.11.2022

Al 02.12.2022 che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data ... Per:

- Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;

x Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li 16.11.2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Anna Maria Carugno